



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 19/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
FERRARI LUCIANO	Presidente	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BOLONDI GIANCARLO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
MEDICI RAFFAELLO	Consigliere	Presente
BENASSI MARIAPIA	Consigliere	Presente
BERSELLI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
DANIELE PAOLO	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
FARINA LAURA	Consigliere	Assente

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Ruini Cecilia e Laura Farina

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Ferrari Luciano.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

I presenti sono ora n. 13, in quanto precedentemente è uscito il consigliere Berselli



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Giuseppe, ed ad inizio trattazione del presente punto esce dall'aula il consigliere Marco Vacondio.

Sono altresì presenti il vicesindaco Amarossi Valeria e gli assessori Vacondio Domenico, Tosi Graziella, Cassinadri Marco e Spano Cristina.

Nella presente delibera non viene riportato il processo verbale della discussione per il quale si fa rinvio alla registrazione della seduta odierna, così come previsto dall'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2023.

L'integrale trascrizione del dibattito sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo del 18-08-2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.... 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

Posto in evidenza che:

- nell'ambito del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, a seguito della sempre maggiore autonomia attribuita in materia di tributi propri locali, i Comuni e gli Enti impositori devono adempiere a diverse attività e funzioni pubblico-istituzionali, quali quelle, fra l'altro, relative: alla materia normativo-regolamentare; alla gestione amministrativa e di controllo tributario; all'applicazione delle sanzioni; alla riscossione; alla materia processuale tributaria quale parte attiva del processo tributario; alla gestione dei rapporti con concessionari ed altri Enti; all'assistenza, consulenza fiscale e gestione dei rapporti con i contribuenti.

Considerato che:

- lo svolgimento qualificato di tali attività in materia di fiscalità locale richiede competenze ed esperienze professionali giuridico-amministrativo-fiscali elevate e specialistiche di cui non sono di norma dotati gli Enti di minor dimensione,
- ragion per cui tali Enti necessariamente devono ricercare al proprio esterno tali competenze;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il sopra richiamato ordinamento degli Enti Locali prevede strumenti di tipo associativo per ovviare alle carenze degli Enti non dotati di adeguate professionalità in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Dato atto che:

- nel caso di specie, l'oggetto di tali strumenti associativi è costituito dallo svolgimento di attività professionali e funzioni pubbliche riservate agli Enti Pubblici ed attività e funzioni da quest'ultimi esercitabili in deroga alle ordinarie disposizioni di legge;
- per lo svolgimento di tali attività e funzioni in materia di fiscalità locale, da oltre 20 anni, opera presso il Comune di Reggio Emilia l'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di consulenza fiscale;
- tale Ufficio è istituito con Convenzione a tutt'oggi in essere ai sensi del citato art.30 firmata dal Comune di Reggio Emilia e da altri 36 Comuni della Provincia di Reggio Emilia;
- tale Ufficio è diventato un consolidato punto di riferimento nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia per l'autorevolezza professionale acquisita nel tempo grazie ai risultati concreti conseguiti;
- nel corso del 2024, hanno aderito anche 5 Comuni della Provincia di Modena.

Dato atto inoltre che:

- a tale Ufficio Associato ha aderito il Comune di Casalgrande con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 08/05/1997, sottoscrivendo la citata Convenzione;
- del valore aggiunto svolto dal citato Ufficio Associato per lo scrivente Ente in termini di professionalità a propria disposizione e risultati conseguiti a costi contenuti in quanto condivisi con gli altri Comuni.

Preso atto che:

- la gestione del citato Ufficio Associato è assegnata al Comitato di Gestione costituito attualmente da sei membri eletti tra i Sindaci dei Comuni associati o loro delegati ai sensi della vigente convenzione;
- il 2/7/2025 si sono riuniti diversi Sindaci dei Comuni associati o loro delegati per eleggere i membri del Comitato di Gestione;
- nel corso di tale incontro è emersa la necessità di: aumentare il numero di componenti del citato Comitato da 6 a 8, in modo da rappresentare al meglio i territori di riferimento dei diversi Comuni aderenti alla Convenzione; di prevedere anche la possibilità di delega da parte del singolo membro ad altro amministratore comunale di partecipazione alle singole riunioni in caso di impedimento;
- più in generale è emersa la necessità di aggiornare i contenuti dell'attuale Convenzione ormai risalente ad oltre 20 anni fa;
- il 5/9/2025 sono stati nominati i componenti del Comitato di Gestione;
- nella riunione del 29/9/2025 il Comitato di Gestione in carica ha dato mandato al dirigente del Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia, di elaborare una proposta di modifica della citata Convenzione per recepire le indicazioni emerse nella prima citata riunione adeguando e aggiornando nei contenuti la stessa;
- come richiesto, il citato dirigente, con l'ausilio dei funzionari assegnati all'Ufficio Associato, ha elaborato e inviato ai membri della Comitato la proposta di Convenzione modificata e aggiornata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il 20/10/2025 il Comitato di Gestione ha approvato la citata proposta di Convenzione modificata e aggiornata da sottoporre all'approvazione e adesione dei Comuni già facenti parte del citato Ufficio Associato.

Preso atto in particolare:

- del contenuto della citata Convenzione, come modificata e aggiornata, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- in particolare delle modifiche e aggiornamenti apportati rispetto alla Convenzione vigente;
- che la proposta di Convenzione non prevede modifiche, rispetto a quella vigente, in merito all'onere economico a carico dello scrivente Ente per l'adesione al citato Ufficio Associato.

Ritenuto che:

- l'adesione alle modifiche della Convenzione in oggetto si impone quale strumento più adatto per la tutela degli interessi fiscali dello scrivente Ente;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è dott.ssa Natascia Giomo, funzionario responsabile del Settore Servizio al Cittadino Ufficio Tributi;
- è stato rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- è stato rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- è stato rilasciato parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali, Politiche Economiche e Risorse nella seduta del 09 dicembre 2025;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la propria adesione all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale in oggetto;
- 2) di approvare e aderire quindi, alle modifiche e aggiornamenti apportati alla Convenzione in essere che si allega nel testo modificato e aggiornato contenuto nell'**allegato A** del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare mandato al Sindaco di procedere alla firma della Convenzione, modificata e aggiornata, e ai competenti Uffici di compiere quanto necessario a dar corso al presente atto compreso l'invio della Convenzione firmata al Comune di Reggio Emilia.

Successivamente, per la necessità di procedere quanto prima al perfezionamento della Convenzione per evitare soluzioni di continuità nell'attività resa dall'Ufficio Associato a favore dello scrivente Ente, il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
FERRARI LUCIANO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

ALLEGATO A)

CONVENZIONE

relativa al funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale.

Addì,in Reggio Emilia, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra i sotto elencati Comuni che già risultano associati all'Ufficio:

1. REGGIO EMILIA
2. ALBINEA
3. BAGNOLO IN PIANO
4. BIBBIANO
5. BAISO
6. BORETTO
7. BRESCELLO
8. CADELBOSCO DI SOPRA
9. CAMPAGNOLA EMILIA
10. CAMPEGINE
11. CANOSSA
12. CARPINETI
13. CASALGRANDE
14. CASTELNOVO DI SOTTO
15. CASTELNOVO NE' MONTI
16. CAVRIAGO
17. CORREGGIO
18. FABBRICO
19. GUALTIERI
20. GUASTALLA
21. LUZZARA
22. MONTECCHIO EMILIA
23. NOVELLARA
24. POVIGLIO
25. QUATTRO CASTELLA
26. REGGIOLO
27. RIO SALICETO
28. ROLO
29. RUBIERA
30. SCANDIANO
31. SAN MARTINO IN RIO
32. SAN POLO D'ENZA
33. SANT'ILARIO D'ENZA
34. TOANO

35.VEZZANO SUL CROSTOLO
36.VIANO
37.VILLA MINOZZO
38.FANANO
39.FIUMALBO
40.MONTECRETO
41.PIEVEPELAGO
42.RIOLUNATO

Richiamata la convenzione istitutiva dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale, stipulata in data 11.11.1997 e da ultimo rinnovata a far tempo dal 2007 come da apposite delibere consiliari regolarmente esecutive, agli atti dei rispettivi Comuni;

si stipula

ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 il presente atto di modifica della convenzione medesima, secondo patti e condizioni che di seguito si riportano:

Art.1 - Accordo associativo

Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale", i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.). Il Comitato di gestione, di cui al successivo art.5, potrà valutare l'ammissione di altre forme associative sovracomunali.

Art. 2 - Scopi e finalità dell'associazione

L'attività dell'Ufficio Associato è finalizzata a :

1. coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonchè per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali.

2. a) su specifica richiesta/adesione del Comune, fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva.
- b) provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.
- c) favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali.
- d) fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta dalle nuove competenze attribuite.

Art. 3 - Natura dell'Ufficio associato

L'ufficio associato è privo di personalità giuridica: si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dal Comune capoluogo di Reggio Emilia presso apposito ufficio, inserito nella propria organizzazione.

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a designare e comunicare al Comitato di gestione il nominativo del responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 4 - Organi dell'Ufficio Associato

Sono organi dell'Ufficio Associato il "Comitato di Gestione" e il Presidente.

Il Comitato di Gestione è costituito da sette componenti scelti tra i sindaci dei comuni aderenti alla convenzione o loro delegati, individuati dai Comuni associati in accordo fra loro, ai quali si aggiunge quale membro di diritto il Sindaco del Comune ospitante, o suo delegato, per un totale di otto componenti.

Nei limiti del possibile, la scelta dei componenti è preferibilmente effettuata in modo da assicurare la rappresentanza delle diverse aree territoriali ai quali appartengono i comuni associati. Per area territoriale si intende in primo luogo quella di competenza della singola Unione.

Il Presidente è scelto dal Comitato di Gestione fra i propri membri e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica, se sindaci, fino a che ricoprono tale carica; se delegati, fino a che resta in carica il sindaco che li ha rispettivamente delegati ovvero non sono sostituiti da altri delegati.

In caso di impegno, impedimento o impossibilità, i singoli componenti del Comitato di Gestione possono di volta in volta delegare la partecipazione alle riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni ad altri amministratori dello stesso Comune, dell'Unione di appartenenza o di uno degli altri Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è l'organo di decisione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Ufficio Associato.

Oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli, provvede:

- a) a definire in via generale le linee strategiche e di intervento e le attività di consulenza a supporto degli enti;
- b) a determinare annualmente, in via preventiva, l'ammontare delle quote associative e di gestione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio come da art. 14;
- c) a prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'Ufficio Associato da parte di altri Comuni o di altre forme associative di cui all'art.1;
- d) ad approvare il preventivo ed il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Associato, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno dell'Ufficio medesimo; il preventivo ed il rendiconto annuale devono essere trasmessi ai Comuni associati.
- e) a controllare il funzionamento dell'Ufficio Associato.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, tramite preferibilmente PEC o e-mail ai componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per l'adunanza.

Le adunanze del Comitato di Gestione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale la scelta espressa dal Presidente.

Funge da Segretario il componente più giovane fra i presenti.

Partecipano, in termini di collaborazione operativa senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio del Comune ospitante quale Responsabile dell'Ufficio e il personale assegnato all'Ufficio Associato.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Dirigente del Servizio del Comune ospitante quale responsabile dell'ufficio:

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura i rapporti con gli Organi competenti dei Comuni associati;
- d) firma gli atti del Comitato di Gestione.

Art. 8 - Rapporti finanziari

Ogni Comune associato è tenuto al versamento di un contributo associativo a copertura di tutte le spese sostenute dall'Ufficio Associato, ivi compresa una quota di spese generali gestionali di funzionamento e di struttura sostenute dal Comune ospitante, da concordarsi con il Comitato di gestione, nonché dell'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti.

Tale contributo si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

La quota fissa è versata al Comune referente di cui all'art. 9, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario ed è determinata per fasce di Comuni in relazione al numero di abitanti così determinate:

- 1^a fascia: Comuni con popolazione residente fino a 5.000;

- 2^ fascia: Comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 3^ fascia: Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per le forme associative sovracomunali, il contributo resta calcolato con riferimento alla popolazione residente nei singoli Comuni riuniti o rappresentati. Qualora il Comune aderisca all'Associazione anche **per usufruire della consulenza** di cui all'art. 2, secondo comma, alla quota associativa si aggiunge la **quota per il servizio di consulenza** calcolata con gli stessi criteri di cui sopra.

La quota variabile del contributo associativo è determinata in relazione all'assistenza processuale effettivamente prestata per ciascun Comune.

E' rimessa al Comitato di Gestione la valutazione del criterio di quantificazione della quota stessa, che potrà essere determinata sulla base delle tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori, oppure sulla base di somme forfettariamente predeterminate, in relazione al grado e alla complessità dei ricorsi.

E' dovuto altresì il **rimborso a favore dell'Ufficio Associato delle spese** eventualmente sostenute per bolli, notifiche, spese postali, di viaggio od altre sostenute per lo svolgimento dell'attività processuale.

In caso di **vittoria delle spese di giudizio**, al passaggio in giudicato della sentenza verrà versato all'Ufficio Associato il 70% delle somme quantificate dalla Commissione Tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato con riferimento all'assistenza processuale effettivamente prestata.

I proventi residui sono destinati al potenziamento dell'attività dell'Ufficio Associato attraverso l'incentivazione del personale coinvolto nella medesima attività.

Art. 9 - Sede dell'Ufficio Associato

L'Ufficio Associato avrà sede presso il Comune di Reggio Emilia, il quale provvederà a mettere a disposizione appositi uffici e le risorse strumentali.

Il Comune di Reggio Emilia è il Comune referente.

Art. 10 - Composizione dell'Ufficio Associato

L'ufficio associato opera con personale degli enti associati.

Compete a tutti i Comuni associati garantire che l'Ufficio Associato sia dotato di personale professionale adeguato all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.

Il Comune di Reggio Emilia mette a disposizione proprie risorse umane professionali necessarie all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.

Il personale assegnato all'Ufficio Associato potrà comunque essere dipendente di ciascuno dei comuni associati.

In relazione alle peculiarità delle singole controversie, l'Ufficio Associato potrà concordare con il Comitato di Gestione o con il singolo Comune interessato l'affidamento di incarico a collaboratore/professionista esterno ovvero a un dipendente del Comune referente o associato che possenga i requisiti necessari.

Art. 11 - Personale

L' Ufficio Associato opera mediante l'ausilio di personale dotato di esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario nonché da un eventuale addetto con mansioni di segreteria.

Il personale assegnato all'Ufficio Associato, con qualifica funzionale almeno di categoria "D", nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, in caso di pubblica udienza, qualora venga a ciò delegato, presterà la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale (o suo delegato) del Comune associato.

Art. 12 – Modalità operative

Il personale assegnato all'Ufficio Associato è delegato all'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo e per conto degli enti partecipanti alla Convenzione, ovvero è conferita delega di funzioni da parte degli enti partecipanti alla Convenzione.

Pertanto nell'esercizio delle attività delegate, il personale assegnato all'Ufficio Associato si intenderà parificato ai dipendenti del comune delegante.

Ogni Comune associato comunicherà all'Ufficio Associato il nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Il Comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di 1° grado proposto dal contribuente, trasmette all'Ufficio Associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto dall'Ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati.

L'Ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per la regolare costituzione in giudizio del Comune resistente, partecipando anche, se richiesto, al dibattimento in caso di udienza pubblica.

Riscontrandone le condizioni, l'Ufficio Associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale.

Con riferimento al giudizio nel grado di appello:

- in caso di soccombenza, totale o parziale, nel primo giudizio, il Comune interessato concorderà con l'Ufficio Associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'Ufficio Associato, formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge;
- in caso d'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del contribuente, il Comune trasmette il ricorso, in copia, e la relativa documentazione all'Ufficio Associato, il quale eseguirà quanto indicato al precedente comma 3.

I Comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Associato. In tal caso l'Ufficio non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli Associati.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 2, l'Ufficio Associato risponderà tempestivamente e, se richiesto, per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei Comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei.

Art. 13 - Comune referente

Il Comune referente, previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all'art. 8 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di Gestione entro il 31 gennaio.

Art. 14 - Rendiconto annuale delle spese

Il Comitato di Gestione controlla ed approva il rendiconto delle entrate e delle spese sulla base della documentazione prodotta dal Comune referente.

In caso di disavanzo, questo sarà posto a carico dei Comuni Associati, suddividendolo proporzionalmente alle quote fisse associative di cui all'art. 8; eventuali economie avranno vincolo di destinazione per le attività dell'Ufficio Associato e potranno essere utilizzate per la riduzione, pure proporzionale, delle quote associative successive. Eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art.15 - Durata dell'associazione

La presente convenzione ha durata di 10 anni a far data dal 1° gennaio 2026.

La convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata, automaticamente e tacitamente, di ulteriori 10 anni se nel decennio in corso non si avveri una delle cause di cessazione di seguito indicate.

L'Ufficio Associato potrà cessare:

- per esaurimento del fine per il quale è istituito;
- per disposizione di legge;
- per volontà di almeno ½ dei Comuni associati.

I Comuni hanno facoltà di recedere dall'associazione; l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo PEC al Presidente del Comitato di Gestione e al Comune di Reggio Emilia.

Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata, non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche ed ha

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

Art. 16 - Adesione e modifiche alla convenzione

L'adesione successiva all'associazione di nuovi soggetti è subordinata a preventiva approvazione della presente convenzione da parte del competente organo deliberativo dell'Ente richiedente, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all'art. 8.

La richiesta di adesione in corso d'anno, pervenuta entro il primo semestre, potrà essere ammessa con decorrenza dal semestre successivo, con versamento della quota associativa proporzionalmente ridotta.

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i Comuni associati.

L'adesione alla presente convenzione è disposta da ciascun Comune con delibera del proprio Consiglio Comunale di approvazione della stessa comunicata al Comitato di Gestione per la presa d'atto tramite PEC al Presidente del Comitato di Gestione e al Comune di Reggio Emilia.

Con riferimento a ciascun Comune fino alla adozione della citata delibera del consiglio comunale l'adesione all'Ufficio Associato è regolata dalla convenzione in essere al 31/12/2025.

Art. 17 - Rapporto con altri Comuni.

Previo consenso del Comitato di Gestione e con salvaguardia dell'attività prestata ai Comuni associati a fronte della presente convenzione, il Comune referente potrà erogare speciali servizi di consulenza e di attività formativa a favore di Comuni di diverso ambito provinciale. Il contributo associativo a ciò finalizzato verrà sottoposto ad approvazione del Comitato di gestione.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comitato di Gestione, che procederà alla nomina del componente di propria spettanza senza la presenza del Comune interessato alla controversia stessa; un secondo dal Comune interessato e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Comitato e Comune o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 19 – Disposizioni finali.

Ogni riferimento nel testo della presente convenzione al soggetto “ Comune” deve intendersi egualmente riferibile alle forme associative sovracomunali per le quali è ammessa l'adesione.

PROSPETTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER FASCE DI POPOLAZIONE
 RESIDENTE IN VIGORE DAL 1.1.2011 (Approvate dal Comitato di Gestione il
 29/9/2010, come da Verbale Atto Prot. Comune di R.E. n. 20818 del 3/11/2010)

popolazione res. comunale	Contributo base	Contributo Consulenza	Tot. Contributo ass.vo
Fino a 5000 ab.	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.800,00
Da 5001 a 10000	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
Oltre 10000 ab.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 3.600,00

RIMBORSI SPESE ATTIVITA' CONTENZIOSO TRIBUTARIO AI SENSI
 DELL'ARTICOLO 8 DELLA VIGENTE CONVENZIONE: CRITERI DI
 RIFERIMENTO PER IL RELATIVO CALCOLO
 (Approvate dal Comitato di Gestione il 29.9.2010 come da Verbale atto prot.
 COMUNE RE n. 20818 del 3.11.2010)

**RINUNCIA/CESSAZIONE DELLA MATERIA
 DEL CONTENDERE/ESTROMISSIONE**

compresa attività istruttoria e assenza atti processuali euro 70,00

RICORSO 1^GRADO, con cura di tutta l'attività
 necessaria al procedimento in Commiss. Trib. Prov.le euro 200,00

Per la partecipazione a pubblica udienza euro 75,00

RICORSO 2^GRADO, con cura di tutta l'attività necessaria
 al procedimento in Comm.ne Trib. Reg.le euro 300,00

Per la partecipazione a pubblica udienza euro 150,00

**RICORSO RELATIVO AD ANNUALITA' SUCCESSIVE
 ALLA PRIMA, CON CONNESSIONE OGGETTIVA E
 SOGGETTIVA**

50% degli importi di
 cui sopra

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 25 Data 09.12.2025	OGGETTO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 921/2025 ad oggetto <i>"APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE"</i>
--	--

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. Guido Carbonaro, Dott. Davide Cetti, Dott. Marco Barile, riunitosi telematicamente;

Premesso che l'organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 239, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- da oltre 20 anni opera presso il Comune di Reggio Emilia l'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di consulenza fiscale;
- tale Ufficio è istituito con Convenzione a tutt'oggi in essere, sottoscritta dal Comune di Reggio Emilia e da altri 36 Comuni della Provincia di Reggio Emilia nonché, dall'anno 2024, anche da 5 Comuni della Provincia di Modena;
- a tale Ufficio Associato ha aderito, sin dall'anno 1997, anche il Comune di Casalgrande sottoscrivendo la citata Convenzione, conformemente a quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 08.05.1997;
- la gestione dell'Ufficio Associato del Contenzioso tributario è assegnata al Comitato di Gestione, costituito attualmente da sei membri eletti tra i Sindaci dei Comuni associati o loro delegati ai sensi della vigente convenzione;

Considerato che è emersa la necessità di aggiornare la suddetta convenzione, con riguardo in particolare all'aumento del numero dei componenti il suddetto Comitato di gestione -portandoli da 6 a 8 in modo da rappresentare al meglio i territori di riferimento dei diversi Comuni aderenti alla Convenzione- nonché alla possibilità di delega da parte del singolo membro ad altro amministratore comunale di partecipazione alle singole riunioni in caso di impedimento;

Preso atto in particolare che la proposta di Convenzione non prevede modifiche, rispetto a quella vigente, in merito all'onere economico a carico dell'Ente per l'adesione al citato Ufficio Associato;

Visti:

-i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente da:

1. il Responsabile del Settore Servizi al cittadino – Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
2. il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 921/2025 riguardante l'approvazione delle modifiche alla Convenzione che regola il funzionamento dell'Ufficio associato del contenzioso tributario di Reggio Emilia.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Guido Carbonaro

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 86/2005 e s.m.i)*

Dott. Davide Cetti

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 86/2005 e s.m.i)*

Dott. Marco Barile

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 86/2005 e s.m.i)*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 921/2025 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 09/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 64 del 19/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2026, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/01/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 del 19/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/12/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/01/2026	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--